



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Prot. 00031789

Circolare N.4

DIVIDENDI – CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI - SOTTOSCRITTA CON LA REPUBBLICA ITALIANA.

1. Premessa

Il testo dell’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia (di seguito, “*Convenzione*”) è stato modificato dall’Articolo I del Protocollo di modifica alla suindicata Convenzione, sottoscritto e ratificato da San Marino nel giugno 2012.

La nuova formulazione è in linea con le previsioni comunitarie contenute nella Direttiva 90/435/CEE. L’art. 5 della suindicata Direttiva, infatti, dispone che “(g)*li utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 10%¹ nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte*”.

Si ricorda che l’applicazione del regime “*madre-figlia*” è subordinato alla verifica di presupposti di carattere:

- soggettivo (legati alla natura della società “*madre*”);
- oggettivo (relativi alla partecipazione nella società “*figlia*”).

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 90/435/CEE, la società “*madre*”:

- deve avere una delle forme elencate nell’allegato alla Direttiva (corrispondenti alle società di capitali);
- deve essere fiscalmente domiciliata in uno Stato membro secondo la legislazione fiscale di tale Stato;
- deve essere assoggettata nello Stato di residenza, senza possibilità di opzione o di esonero, ad una delle imposte sui redditi elencate alla lett. c) del par. 1.

Ai fini dell’applicazione della Direttiva, la qualità di società “*madre*” è riconosciuta alle società che soddisfano i requisiti di cui sopra e che detengono nel capitale di una società “*figlia*” di un altro Stato membro una partecipazione minima del 10%.

L’art. 3, lett. b) della Direttiva in parola definisce il rapporto di “*consociazione*” ai fini dell’applicazione della Direttiva stessa. Una società può definirsi “*consociata*” di una seconda società quando:

- i. la prima detiene una partecipazione diretta minima del 10% nel capitale della seconda, oppure
- ii. la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 10% nel capitale della prima, oppure

¹ Percentuale così ridotta dalla Direttiva 2003/123/CE del 22 dicembre 2003.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- iii. una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 10% nel capitale sia della prima sia della seconda.

Conformemente, l'art. 10, par. 2 a) della Convenzione, come modificato dal Protocollo del 2012, prevede che la ritenuta alla fonte applicabile ai dividendi non può eccedere:

"a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi".

2. Ambito di applicazione dell'art. 10 "Dividendi"

La nozione di dividendi si riferisce, in primo luogo, alle distribuzioni di utili che derivano dal possesso di azioni, cioè partecipazioni in società di capitali. La definizione assimila alle azioni tutti i titoli emessi da società il cui statuto prevede una clausola di partecipazione agli utili della società senza qualificarsi quali crediti; tali sono, a titolo esemplificativo, le azioni o i diritti di godimento, le quote del fondatore o le altre quote di partecipazioni agli utili. I crediti che danno diritto alla partecipazione agli utili non rientrano in questa categoria; parimenti, gli interessi su obbligazioni convertibili non sono dividendi.

L'art. 10 della Convenzione in esame non disciplina solo i dividendi propriamente detti ma anche gli interessi su finanziamenti nella misura in cui il creditore partecipa effettivamente ai rischi assunti dalla società, cioè nei casi in cui il rimborso dipende in larga misura dal successo o comunque dall'attività dell'impresa. Gli artt. 10 e 11 non impediscono, pertanto, di assimilare questo tipo di interessi ai dividendi in conformità alle norme interne di contrasto alla sottocapitalizzazione, applicabili nello Stato del debitore².

Si considerano dividendi non solo le distribuzioni di utili deliberate dalle assemblee generali annuali degli azionisti, ma anche altre prestazioni in denaro o suscettibili di valutazione economica, come azioni gratuite, *bonus*, utili da liquidazione e

² Secondo il Commentario all'art. 10 del Modello OCSE, la questione relativa alla partecipazione o meno ai rischi assunti dall'impresa da parte di chi concede il finanziamento deve essere risolta alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui, a titolo esemplificativo:

- il finanziamento eccede in larga misura ogni altro apporto al capitale dell'impresa (o è stato assunto per sostituire una quota rilevante del capitale che è andato perso) ed il suo valore non è sostanzialmente bilanciato dall'attivo liquidabile;
- il creditore partecipa agli utili della società;
- il rimborso del finanziamento è subordinato alle pretese di altri creditori o al pagamento di dividendi;
- l'ammontare o il pagamento degli interessi dipende dagli utili della società;
- il contratto di finanziamento non contiene disposizioni mirate che prevedono il rimborso entro una data definita.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

distribuzioni occulte di utili. I benefici previsti dalla norma si applicano a condizione che lo Stato - di cui la società che paga i dividendi è residente - sottoponga tali prestazioni ad imposizione quali dividendi. Non rileva il fatto che tali prestazioni abbiano origine dagli utili d'esercizio realizzati dalla società o provengano, a titolo esemplificativo, da riserve, cioè da utili di precedenti esercizi. In via generale, le distribuzioni effettuate da una società che hanno l'effetto di ridurre i diritti dei soci, come ad esempio, i pagamenti che costituiscono rimborso di capitale in qualsiasi forma, non sono considerati dividendi.

Le distribuzioni di utili da parte delle società di persone (*partnerships*) non rientrano nella definizione di dividendi, salvo i casi in cui le *partnerships* siano soggette, nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva, ad un regime fiscale sostanzialmente analogo a quello applicabile alle società per azioni (ad esempio, in Belgio, Portogallo e Spagna, ed anche in Francia per quanto concerne le distribuzioni ai *commanditaires* nelle *sociétés en commandite simple*).

I benefici cui dà diritto una partecipazione in una società sono, di regola, disponibili soltanto per gli azionisti. Tuttavia, nel caso in cui alcuni di tali benefici dovessero essere resi disponibili a persone che non sono azionisti secondo l'accezione di diritto societario, questi possono essere considerati dividendi se:

- la relazione di diritto tra tali persone e la società è assimilata ad una partecipazione in una società ("*partecipazioni occulte*") e
- le persone che ricevono tali benefici sono strettamente correlate con un azionista; tale è il caso, ad esempio, del beneficiario che ha un legame di parentela con l'azionista o della società appartenente al medesimo gruppo della società che ne possiede le azioni.

3. Regole di tassazione dei dividendi

3.1. La disciplina tributaria convenzionale

3.1.1. La regola generale di tassazione

Il par. 1 dell'art. 10 non stabilisce il principio di imposizione esclusiva dei dividendi nello Stato di residenza del beneficiario o nello Stato di residenza della società che distribuisce i dividendi. L'imposizione esclusiva dei dividendi nello Stato della fonte non è accolta quale regola generale. Analogamente, l'imposizione esclusiva dei dividendi nello Stato di residenza del beneficiario non è prevista quale regola generale³. Il par. 1 stabilisce semplicemente che i dividendi sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario.

L'espressione "*pagati*" ha un significato molto ampio, in quanto la nozione di pagamento designa il soddisfacimento dell'obbligo di mettere le somme a disposizione degli azionisti secondo quanto richiesto dal contratto o dagli usi. La

³ Precisa il Commentario all'art. 10 del Modello OCSE che tale imposizione sarebbe più coerente con la natura dei dividendi che costituiscono redditi da capitale; non sarebbe, tuttavia, realistico attendersi che sia raggiunto un accordo sull'eliminazione di ogni imposizione alla fonte dei dividendi.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

norma in esame disciplina solamente i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente. Tale disposizione, pertanto, non trova applicazione con riferimento ai dividendi pagati da una società residente di uno Stato terzo o con riferimento ai dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente, imputabili ad una stabile organizzazione che un'impresa di quello Stato possiede nell'altro Stato contraente.

3.1.2. La deroga della potestà impositiva concorrente

Il par. 2 dell'art. 10 attribuisce potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte dei dividendi, vale a dire allo Stato di cui la società che distribuisce i dividendi è residente; tale potestà impositiva, tuttavia, è limitata.

Il par. 2 dell'art. 10 della Convenzione, come modificato dal Protocollo, prevede che la ritenuta alla fonte applicata non può eccedere:

- a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- b) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Come accennato, la suindicata disposizione *sub a)* è in linea con le previsioni di cui alla Direttiva 90/435/CEE⁴.

⁴ La Direttiva 90/435/CEE, nella versione modificata dalla Direttiva 2003/123/CE, è applicata da ogni Stato membro (art. 1):

- alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in uno Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione;
- alla distribuzione degli utili effettuata da società di uno Stato membro a stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie.

La Direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi. Ai fini dell'applicazione della Direttiva, l'espressione "*società di uno Stato membro*" designa ogni società che (art. 2):

- riveste una delle forme enumerate nel nuovo elenco di cui all'allegato della direttiva 2003/123/CE, in cui sono inserite nuove entità giuridiche quali le cooperative, le mutue, le società senza capitale azionario, le casse di risparmio e di previdenza o le associazioni che esercitano attività commerciali;
- secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, è considerata avere residenza fiscale in tale Stato membro e, a norma di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con un Paese terzo, non è considerata avere residenza fiscale fuori dell'UE;
- è soggetta, inoltre, all'imposta sulle società, senza poter operare una scelta e senza esserne esentata.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

La lettera a) del par. 2 prevede che la società che riceve i dividendi abbia posseduto almeno il 10% del capitale per un periodo di tempo relativamente lungo prima della data di distribuzione (12 mesi). Ciò implica che, con riguardo alla partecipazione, rileva la situazione esistente nel momento in cui si ha la sottoposizione a tassazione di cui al par. 2, vale a dire, nella maggior parte dei casi, la situazione esistente nel momento in cui i dividendi sono giuridicamente messi a disposizione degli azionisti. Tale previsione risponde all'esigenza di assicurare un ambito di applicazione della disposizione che sia il più esteso possibile. L'applicazione dell'imposta pari a 0 (equivalente, in fatto, alla totale esenzione dei dividendi), secondo quanto previsto dalla lett. a) del par. 2 dell'art. 10 in commento, è, tuttavia, subordinata alle seguenti condizioni, le quali devono verificarsi congiuntamente:

- il soggetto percettore dei dividendi è una società di capitali residente nel territorio dello Stato italiano (vale a dire, costituita in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni);
- il soggetto pagatore dei dividendi è una società sammarinese;
- il soggetto percettore dei dividendi ha detenuto, anteriormente alla data in cui i dividendi sono pagati dalla società sammarinese, una partecipazione

La qualità di “società madre” è riconosciuta almeno ad ogni “società di uno Stato membro” che detenga una partecipazione minima del 10% nel capitale di una società di un altro Stato membro. Siffatta qualità è anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una “società di uno Stato membro” che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 10% parzialmente o totalmente attraverso una “stabile organizzazione” della prima società situata in un altro Stato membro. Per “società figlia” si intende la società nel cui capitale è detenuta una partecipazione minima del 10%.

Gli Stati membri possono (art. 3, par. 2):

- sostituire al criterio della partecipazione al capitale quello della detenzione dei diritti di voto;
- non applicare la direttiva a quelle società di uno Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.

Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione (art. 4):

- si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o
- li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata.

Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti da ritenuta alla fonte. Lo Stato membro in cui ha sede la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia (artt. 5 e 6).



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

diretta nella società sammarinese almeno pari al 10% per un periodo non inferiore a 12 mesi;

- la società italiana – come sopra definita – è il “beneficiario effettivo”⁵ dei dividendi percepiti.

Sulla base del dato letterale della norma, va fin da subito precisato che l'esenzione dalla ritenuta può trovare applicazione unicamente in presenza di un rapporto partecipativo diretto tra la società italiana percettrice dei dividendi e la società sammarinese partecipata pagatrice dei dividendi.

Benché l'ultima parte del par. 2 dell'art. 10 rinvii, per le modalità applicative della limitazione delle ritenute (e della suindicata esenzione) a successivi accordi che saranno raggiunti dalle autorità competenti degli Stati contraenti (i.e., Repubblica di San Marino e Italia), si ritiene che, ai fini dell'applicazione della esenzione prevista dall'art. 10 par. 2 lett. a) della Convenzione in esame, il sostituto d'imposta sammarinese (i.e., la società sammarinese partecipata dalla società italiana) dovrà avere cura di richiedere alla società partecipante italiana – e conservare – la seguente documentazione:

- certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Autorità tributaria dell'altro Stato contraente (i.e., Italia);
- certificato camerale e di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese territorialmente competente, ovvero certificato equipollente, dal quale risulti chiaramente che l'ente societario è costituito in una delle forme giuridiche indicate nella precedente elencazione (vale a dire, costituita in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni);
- copia dell'autocertificazione compilata e sottoscritta in originale da parte del legale rappresentante della società italiana partecipante, secondo il modulo riportato in Allegato 1 alla presente circolare.

⁵ Nel Modello OCSE non è dato rinvenire una definizione compiuta di *beneficial owner*, così come manca un adeguato approfondimento del concetto di beneficiario effettivo nel Commentario al Modello OCSE.

Secondo la prassi amministrativa italiana (cfr. CM 23 dicembre 1996, n. 306/E, cap. VIII, § 8, e R.M. 6 maggio 1997, n. 104/E) deve intendersi per beneficiario effettivo “(...) il soggetto cui il reddito è fiscalmente imputabile; (...) pertanto non si verifica il requisito in questione quando viene interposto un intermediario – come ad esempio un agente o un «nominee» - tra il beneficiario e il debitore del provento”.

In altri termini, stante la finalità dichiaratamente antielusiva della clausola del *beneficial owner*, occorre privilegiare una lettura di tipo sostanziale – e non formale – del concetto di beneficiario effettivo, verificando l'effettiva (oltre che giuridica) titolarità dei diritti (i.e. la titolarità del potere di decidere la produzione ed il realizzo dei redditi e il potere di disporne) e non la mera titolarità formale degli stessi.

In ogni caso, il par. 4 del Commentario all'art. 12 chiarisce che l'esenzione nello Stato della fonte non è concessa nel caso in cui venga interposto un intermediario (agente o «nominee») tra il beneficiario e l'erogante, a meno che l'effettivo beneficiario sia residente nell'altro Stato contraente.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Si precisa che la predetta documentazione sarà necessaria anche nei casi – diversi da quello indicato dall’art. 10 par. 2 lett. a) – in cui si applichi la ritenuta secondo l’aliquota del 15%.

Si ricorda che il requisito del “*beneficiario effettivo*” è stato introdotto nel par. 2 dell’art. 10 per chiarire il significato dell’espressione “*pagati (...) a un residente*” utilizzata nel par. 1 della medesima norma. Viene così chiarito che lo Stato della fonte non è obbligato a rinunciare alla potestà impositiva sui redditi costituiti da dividendi soltanto perché tali redditi siano stati percepiti direttamente da un residente di uno Stato con cui lo Stato della fonte ha concluso una convenzione. L’espressione “*beneficiario effettivo*” non è utilizzata in un’accezione tecnica e restrittiva, dovendosi piuttosto intendere nel suo contesto e alla luce dello scopo e delle finalità della Convenzione, in particolare dello scopo di evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

Se un elemento di reddito è percepito da un residente di uno Stato contraente che opera in qualità di agente o di fiduciario, sarebbe contrario allo scopo e alle finalità della Convenzione che lo Stato della fonte concedesse uno sgravio o l’esenzione soltanto in considerazione della circostanza che l’immediato percettore del reddito sia residente dell’altro Stato contraente. In tale situazione, il percettore del reddito si qualifica quale residente ma, in conseguenza di ciò, non sorge alcun rischio di doppia imposizione, in quanto il percettore non è considerato possessore di reddito ai fini dell’imposizione nello Stato di residenza. Parimenti sarebbe contrario allo scopo e alle finalità della Convenzione che lo Stato della fonte concedesse uno sgravio o l’esenzione nei casi in cui un residente di uno Stato contraente, seppure al di fuori dell’ambito di un rapporto di agenzia o fiduciario, agisca semplicemente quale intermediario di un’altra persona che di fatto è beneficiaria del reddito in oggetto .

Le aliquote d’imposta previste nella norma in esame per l’imposizione nello Stato della fonte sono da considerarsi aliquote massime. Nella lettera a) del par. 2, il termine “*capitale*” viene utilizzato relativamente al regime fiscale dei dividendi, cioè delle distribuzioni di utili agli azionisti. Il ricorso a tale termine in tale contesto implica che, ai fini della lettera a), debba essere impiegato secondo il significato assunto ai fini delle distribuzioni agli azionisti (nel caso specifico, la società madre).

3.1.3. Esclusioni

Il par. 4 dell’art. 10 non si ispira alla concezione della cd. “*forza di attrazione della stabile organizzazione*”. Esso non prevede che i dividendi ricevuti da un residente di uno Stato contraente da una fonte situata nell’altro Stato contraente debbano, sulla base di una sorta di presunzione di legge o finzione, considerarsi correlati a una stabile organizzazione di un residente in detto Stato, di guisa che questo Stato non sarebbe obbligato a limitare la sua imposizione. Il paragrafo si limita a stabilire che nello Stato della fonte i dividendi sono imponibili come parte degli utili della stabile organizzazione ivi posseduta dal beneficiario residente dell’altro Stato, se essi sono pagati in relazione a partecipazioni facenti parte dell’attivo della stabile



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

organizzazione o con essa altrimenti effettivamente connessi. In tal caso, il par. 4 dispensa lo Stato della fonte dei dividendi dalle limitazioni previste dall'art. 10⁶.

Il par. 4 dell'art. 10 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione, così come modificato dal Protocollo, stabilisce che l'espressione "(...) *i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione*" non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli artt. 7 e 14 della Convenzione stessa.

3.1.4. Limitazioni dell'ambito di applicazione

L'art. 10 della Convenzione in esame disciplina solo i dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente a un residente dell'altro Stato contraente. Il par. 5 esclude l'imposizione extra-territoriale dei dividendi, vale a dire l'imposizione, da parte di alcuni Stati, sui dividendi distribuiti da una società non residente in considerazione del solo fatto che gli utili della società da cui derivano le distribuzioni provengono dal loro territorio (per esempio, in quanto realizzati attraverso una stabile organizzazione ivi situata)⁷.

Il par. 5 inoltre stabilisce che le società non residenti non devono essere assoggettate ad imposte speciali sugli utili non distribuiti. Si potrebbe sostenere che l'applicazione da parte dello Stato di residenza del contribuente delle disposizioni interne in materia di società estere controllate o altre norme con l'effetto analogo di assoggettare ad imposizione gli utili che non sono stati distribuiti sia in contrasto

⁶ Come precisato dal Commentario all'art. 10 del Modello OCSE, il paragrafo potrebbe dar luogo ad abusi per effetto del trasferimento di azioni a stabili organizzazioni istituite solo a tale scopo in Stati che riservano un regime privilegiato ai redditi rappresentati da dividendi. Indipendentemente dal fatto che tali operazioni possano portare all'applicazione delle normative antiabuso nazionali, va tenuto presente che un dato luogo può costituire stabile organizzazione solo se nello stesso viene esercitata un'attività industriale o commerciale e, che la condizione in forza della quale una partecipazione deve ricollegarsi effettivamente a tale luogo impone che la partecipazione sia effettivamente connessa a tale attività industriale o commerciale.

⁷ Secondo il Commentario all'art. 10 del Modello OCSE, il problema dell'imposizione extra-territoriale non si pone se lo Stato della fonte assoggetta a tassazione i dividendi poiché sono pagati ad un azionista residente di quello Stato o ad una stabile organizzazione situata in tale Stato. Inoltre, si può sostenere che tale disposizione non può avere l'effetto di impedire a uno Stato di applicare una ritenuta sui dividendi distribuiti da società estere, se sono percepiti nel suo territorio. Infatti, in tal caso, il criterio per l'assoggettamento a tassazione fa riferimento all'operazione materiale di pagamento dei dividendi e non alla provenienza degli utili della società oggetto di distribuzione. Ma se il soggetto che percepisce i dividendi in uno Stato contraente è residente dell'altro Stato contraente (di cui la società che distribuisce i dividendi è residente), tale soggetto può, ai sensi dell'art. 21 del Modello OCSE, ottenere l'esenzione o il rimborso della ritenuta applicata dal primo Stato. Analogamente, se il beneficiario dei dividendi è residente di uno Stato terzo che ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato in cui i dividendi sono percepiti, esso può, ai sensi dell'art. 21 del Modello OCSE, ottenere l'esenzione o il rimborso della ritenuta applicata da quest'ultimo Stato.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

con le disposizioni del par. 5. Come chiarito dal Commentario all'art. 10 del Modello OCSE, il paragrafo si limita all'imposizione alla fonte e, perciò, non ha alcun impatto sull'imposizione nel luogo di residenza sulla base di tali disposizioni o norme. Inoltre, il paragrafo concerne solo l'imposizione della società e non anche dell'azionista.

3.2. La disciplina tributaria interna

Il vigente ordinamento tributario sammarinese (come riformato dalla L. 16 dicembre 2013, n. 166) dispone all'art. 103 co. 6 la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da società residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta, a condizione che il soggetto percipiente dichiarati alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.

Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti, invece, sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta. La predetta ritenute d'imposta si applica sugli utili distribuiti i quali si riferiscono ad utili prodotti a partire dal periodo d'imposta 2014.

A mente dell'art. 13 co. 1 lett. f) della L. n. 166/2013, inoltre, i dividendi di fonte estera percepiti dai residenti nel territorio della Repubblica di San Marino possono essere assoggettati ad imposizione separata, su opzione del contribuente. In tal caso, l'imposta sostitutiva è applicata secondo l'aliquota del 3% sul netto frontiera⁸ (art. 13 co. 2 v) della L. n. 166/2013). La suindicata imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario finanziario sammarinese quando i dividendi sono incassati per suo tramite ed è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (art. 103 co. 7 della L. n. 166/2013).

Su opzione del contribuente, comunque, la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione (art. 103 co. 7 della L. n. 166/2013).

⁸ Come precisato dall'art. 13 co. 3 della L. n. 166/2013, con la definizione "*netto frontiera*" si intende l'ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolute nello Stato della fonte.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Allegato 1 – Modello per l'applicazione dell'aliquota ridotta sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti

DATI DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO

Persone fisiche	Cognome Nascita	Nome	Luogo di Nascita	Data di
Persone giuridiche	Denominazione			
<input type="checkbox"/> barrare in caso di stabile organizzazione				
TIN Estero	N. _____ _____ <input type="checkbox"/> Il mio paese di residenza non rilascia un TIN ai suoi residenti o comunque non sono in grado di procurarmi un TIN dal mio paese di residenza.			
Codice Fiscale (se attribuito)				
Residenza	Stato	Indirizzo completo		
Domicilio (se diverso dalla residenza)	Stato	Indirizzo completo		
Casella Postale (opzionale)				
e-mail (opzionale)				



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Persone fisiche	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
Persone giuridiche	Denominazione			
TIN Estero	N. _____ <input type="checkbox"/> Il mio paese di residenza non rilascia un TIN ai suoi residenti o comunque non sono in grado di procurarmi un TIN dal mio paese di residenza.			
Codice Fiscale (se attribuito)				
Residenza	Stato	Indirizzo completo		
Domicilio (se diverso dalla residenza)	Stato	Indirizzo completo		
Casella Postale (opzionale)				
e-mail (opzionale)				



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**Articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra San Marino
e _____ SOGGETTO SAMMARINESE CHE PAGA I
DIVIDENDI**

Persona Giuridica	Cognome Nome / Denominazione Sociale
Codice Fiscale	
Residenza	Indirizzo completo

BANCA DEPOSITARIA (CUSTODIA TITOLI)

Denominazione	
Codice Fiscale	
Residenza	Indirizzo completo

DESCRIZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI

Esercizio sociale	Data pagamento	Numero azioni	Percentuale partecipazione (*)	Dividendi per azione	Ammontare dividendi al lordo dell'imposta sammarinese	Imposta pagata in San Marino	Imposta dovuta	Rimborso richiesto

(*) La presente colonna va compilata in presenza di una quota di partecipazione per la quale si riconosce in capo al richiedente l'applicazione di un'aliquota diversa da quella generalmente prevista dalla Convenzione

**DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO O DEL SUO RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO**

(Modello per sammarinesi)

Il sottoscritto _____ in qualità di

Dichiara

- di essere/che l'ente _____ è residente in _____ ai sensi della Convenzione con _____ per il periodo/i periodi di imposta _____
- di essere / che l'ente sopraindicato è il beneficiario effettivo dei dividendi;
- di non avere / che l'ente sopraindicato non ha una stabile organizzazione o una base fissa in Italia cui si ricollegli effettivamente il reddito;
- di essere/che l'ente sopraindicato è assoggettato a imposta per i redditi in questione nel Paese di residenza;
- di NON essere / che l'ente sopraindicato NON è assoggettato a imposta per i redditi in questione nel
Paese di residenza (spiegare i motivi dell'esenzione)
_____;
- di possedere ogni altro requisito necessario per usufruire delle agevolazioni previste dalla Convenzione rispetto al reddito percepito;
- che tutte le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono corrette e complete e si impegna a comunicare l'eventuale venir meno di uno o più dei requisiti sopradescritti, nonché le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite.

Chiede

l'esonero dall'imposta italiana o l'applicazione nei limiti previsti dalla richiamata disposizione della Convenzione.

Luogo e data _____

Firma _____

**DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO O DEL SUO RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO
(Modello per italiani)**

Il sottoscritto _____ in qualità di

Dichiara

- di essere/che l'ente _____ è residente in _____ ai sensi della Convenzione con _____ per il periodo / i periodi di imposta _____
- di essere / che l'ente sopraindicato è il beneficiario effettivo dei dividendi;
- di non avere / che l'ente sopraindicato non ha una stabile organizzazione o una base fissa in Italia cui si ricollegli effettivamente il reddito;
- di essere/che l'ente sopraindicato è assoggettato a imposta per i redditi in questione nel Paese di residenza;
- di NON essere/che l'ente sopraindicato NON è assoggettato a imposta per i redditi in questione nel Paese di residenza (spiegare i motivi dell'esenzione)

_____;

- di possedere ogni altro requisito necessario per usufruire delle agevolazioni previste dalla Convenzione rispetto al reddito percepito;
- che tutte le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono corrette e complete e si impegna a comunicare l'eventuale venir meno di uno o più dei requisiti sopradescritti, nonché le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite.

Chiede

l'esonero dall'imposta sammarinese o l'applicazione nei limiti previsti dalla richiamata disposizione della Convenzione.

Luogo e data _____ Firma _____